

## DIFFIDA ALLE COMPAGNIE AEREE E NAVALI, AUTOBUS E TRENI

Spettabile \_\_\_\_\_

ATTO DISSUASIVO E DI DIFFIDA A NON ESIGERE LA CARTA VERDE (GREEN PASS)

Egregi Signori,

riscontro la Vostra richiesta di presentazione/invio del certificato verde Covid-19, che devo tuttavia respingere. È noto che ai sensi del Regolamento UE 953/2021 il certificato verde è un documento del tutto facoltativo che non può essere utilizzato al fine di discriminare chi non ne sia in possesso. Coloro che abbiano scelto di non utilizzare il certificato verde Covid-19 hanno titolo per godere dei medesimi diritti di chi abbia invece deciso di munirsi del certificato in questione. Pertanto, le disposizioni del decreto-legge n. 221/2021 in materia di certificato verde Covid-19 devono essere lette come riferite a un documento facoltativo che ciascun cittadino può decidere in piena libertà di utilizzare o meno.

In particolare, il Considerando n. 36 del suddetto Regolamento prevede il DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE diretta o indiretta per chi sia impossibilitato alla vaccinazione, per chi non rientri nel gruppo di destinatari, per chi non ha ancora avuto l'opportunità di essere vaccinato e per chi HA SCELTO DI NON ESSERE VACCINATO.

Inoltre, come Vi sarà noto, il legislatore europeo ha fatto obbligo agli Stati Membri di rispettare, nell'attuazione delle norme concernenti il certificato verde Covid-19, le disposizioni della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) che all'art. 3 prevede la volontarietà di tutti i trattamenti in materia di biologia e medicina. L'obbligo di munirsi di un certificato attestante l'avvenuta sottoposizione ad un trattamento sanitario (vaccino) o diagnostico (tampone) costituisce, quindi, violazione della predetta Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con la conseguenza che la normativa di cui al Decreto Legge sopracitato è inapplicabile poiché il diritto dell'Unione Europea prevale su quello nazionale senza necessità di alcuna dichiarazione giudiziale di tale prevalenza, cd principio del primato del diritto dell'Unione Europea.

I Regolamenti Europei sono Fonti del Diritto gerarchicamente sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie e straordinarie dello Stato, direttamente applicabili e vincolanti in tutti i loro elementi (cfr art. 288 TFUE), prevedendo la disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con essi. Per tali motivi i Decreti-legge sopraindicati devono essere immediatamente disapplicati dal soggetto cui la norma impone la verifica, pena, in difetto, la sua piena e personale responsabilità, con le conseguenze di cui oltre si dirà.

La violazione di queste norme e il persistere in un'eventuale richiesta della certificazione verde è del tutto illegittima e viola i diritti di uguaglianza tra cittadini costituzionalmente garantiti (cfr art. 3 della Costituzione). Tale violazione può configurarsi come ipotesi di reato di:

- a) violenza privata ex art. 610, comma 1 c.p.: “*Chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni*”;
- b) atti persecutori ex art. 612 bis c. p., comma 1: “*...è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura...*”;
- c) estorsione ex art. 629, comma 1 c.p.: “*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000*”
- d) sequestro di persona ex art. 605 c.p.: “*Chi priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni*”.

Vi invito, pertanto, a riconsiderare la Vostra richiesta rivedendone il contenuto alla luce del Principio di prevalenza vigente nel Diritto, ovvero: - del Regolamento UE 953/2021, - della Costituzione Italiana che sancisce all’art. 32 secondo comma che “*Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*” e all’art. 16, che sancisce la libertà di circolazione sul territorio nazionale, la quale non può in nessun caso “*essere determinata da ragioni politiche*”. Essendo scientificamente dimostrato che il vaccinato può contagiare, essere contagiato, finire in terapia intensiva e anche morire, al pari di chi non è vaccinato viene meno qualsiasi presupposto di limitazione per motivi sanitari. I recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano anzi che i contagi siano maggiormente e ampiamente diffusi proprio tra coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione.

Un’eventuale persistenza nella Vostra illegittima richiesta di dati sanitari sensibili comporterà la mia richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, le quali hanno il dovere di intervenire qualora un cittadino si senta vittima di un reato ed hanno, altresì, il dovere di verbalizzare quanto esposto dal cittadino, ai fini di verifica del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria (un eventuale rifiuto di verbalizzazione configura il reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 cp).

Distinti saluti.

Luogo e data

Firma